



Corpo Bandistico Lorese

Piazza San Francesco, 3
62020 Loro Piceno (MC)
C.F.: 92003040430



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'anno 2022 il giorno 15 del mese di luglio alle ore 21:00, presso la sede dell'Associazione Corpo Bandistico Lorese, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei Soci per trattare e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Aggiornamento dello Statuto ai fini dell'adeguamento al Terzo Settore ai sensi del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
2. Varie ed eventuali.

Sono presenti i signori:

Nominativo	Carica	Presente	Assente	Firma
Achilli Bruno	Socio	☐	☒	
Bracci Pietro	Socio	☒	☐	<i>Pietro Bracci</i>
Bracci Serena	Socio	☒	☐	<i>Bracci Serena</i>
Carducci Francesco	Vice presidente	☒	☐	<i>Francesco Carducci</i>
Carducci Giuseppe	Socio	☒	☐	<i>Giuseppe Carducci</i>
Cintioni Maddalena	Socio	☐	☒	
Marinozzi Samanta	Socio	☐	☒	
Monteverde Simone	Direttore artistico	☒	☐	<i>Simone Monteverde</i>
Piatti Gabriele	Presidente	☒	☐	<i>Gabriele Piatti</i>
Ramadori Emanuele	Tesoriere	☒	☐	<i>Emanuele Ramadori</i>
Rapari Barbara	Segretario	☒	☐	<i>Barbara Rapari</i>
Rapari Zeno	Socio	☒	☐	<i>Zeno Rapari</i>
Taccari Alberto	Socio	☒	☐	<i>Alberto Taccari</i>

Assume la presidenza il Presidente dell'associazione sig. Gabriele Piatti, il quale dichiara l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare trattandosi di assemblea in seconda convocazione, e chiama a fungere da Segretario la sig.ra Barbara Rapari.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, in merito al primo punto dell'ordine del giorno, il presidente passa la parola al vice presidente sig. Francesco Carducci, il quale, incaricato di effettuare la domanda in modalità

telematica di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) istituito dal d.lgs 117/2017, riferisce quanto segue:

A seguito della domanda di iscrizione ID 335734, acquisita agli atti della Regione Marche – Ufficio Regionale RUNTS con prot. n. 549499 del 06/05/2022, il responsabile del procedimento della Regione Marche, con nota n. 797968 del 22/06/2022 recapitata tramite pec all'indirizzo francesco.carducci@pec.it, al fine di consentire l'iscrizione al RUNTS, invita l'associazione ad approvare le seguenti modifiche statuarie necessarie per adeguare lo statuto alla normativa vigente:

- Modificare l'art. 4, comma 3°, il quale prevede la possibilità che la quota associativa sia trasmessa mortis causa. Tale possibilità deve escludersi in quanto per le associazioni di promozione sociale la quota associativa è sempre intrasmissibile, a qualsiasi titolo, così come stabilito dall'art. 35, comma 2°, del d.lgs. 117/2017.
- Modificare l'art. 4, comma 5°, nella parte in cui prevede che in caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o di pubblica utilità, previa acquisizione del parere dell'organo di controllo. Tale previsione non risulta adeguata alla normativa del terzo settore, in quanto l'art. 9, comma 1°, del d.lgs. 117/2017 specifica che i destinatari del patrimonio residuo potranno essere solo Enti del Terzo Settore e che il parere in merito alla destinazione del patrimonio debba essere reso esclusivamente dall'Ufficio RUNTS, di cui all'articolo 45, comma 1°, d.lgs. 117/2017.
- Modificare l'art. 6, comma 2°, laddove prevede che possano associarsi persone giuridiche ed enti privati; tale disposizione, infatti, si pone in contrasto con la normativa vigente in materia di APS, cioè con l'art. 35, comma 3°, d.lgs. 117/2017, il quale prevede che possano essere ammessi come soci solo altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, con la condizione, inoltre, che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.
- Modificare l'art. 6, comma 14°, nella parte in cui si nega il diritto di voto ai soci onorari, in quanto, così come formulata, detta previsione non risulta conforme all'art. 24, comma 1, d.lgs. 117/2017, ai sensi del quale tutti i soci devono avere diritto di voto in assemblea.

Preso atto di quanto riferito dal vice Presidente, il Presidente propone di apportare le seguenti modifiche allo statuto dell'Associazione Corpo Bandistico Lorese di cui all'atto costitutivo del 24/11/2019:

- 1) Il comma 3° dell'art. 4 è sostituito con: ***“La quota (o il contributo associativo) non è trasmissibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale”.***
- 2) Il comma 5° dell'art. 4 è sostituito con: ***“In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio residuo dell'Associazione dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art.45, comma 1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del d.lgs. del 3 luglio 2017 n. 117”.***
- 3) Il comma 2° dell'articolo 6 è sostituito con: ***“Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e gli altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate”.***
- 4) Il comma 14° dell'articolo 6 è sostituito con: ***“I soci onorari sono esentati dal pagamento delle quote ed hanno diritto di partecipare e di voto nelle assemblee”.***

Il Presidente da quindi lettura dello Statuto modificato appositamente per l'adeguamento al Terzo Settore ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 che viene allegato al presente verbale.

Esaurita la discussione il Presidente chiede all'assemblea l'approvazione del primo punto trattato.

L'assemblea, all'unanimità delibera di approvare il nuovo Statuto dell'Associazione "Corpo Bandistico Lorese", redatto ai fini dell'adeguamento al Terzo Settore ai sensi del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, come richiesto con nota della Regione Marche n. 797968 del 22/06/2022, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il vice Presidente sig. Francesco Carducci viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente sia dall'imposta di bollo che dall'imposta di registro (ex art. 82, commi 3 e 5 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117).

- 2° punto all'ordine del giorno (varie ed eventuali):

Non essendovi altro su cui deliberare l'assemblea viene tolta alle ore 22:00 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati di firmare il presente verbale.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

(Barbara Rapari)



IL PRESIDENTE

(Gabriele Piatti)



Allegato: nuovo Statuto



NUOVO STATUTO ASSOCIAZIONE "CORPO BANDISTICO LORESE"

ART. 1 – COSTITUZIONE

Ai sensi del Decreto legislativo n.117 del 03/07/2017, aggiornato con le modifiche apportate dal Dlgs correttivo 105/2018, e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni, è costituita un'associazione non commerciale, operante nel settore ricreativo e culturale denominata CORPO BANDISTICO LORESE, nel seguito per brevità definita "Associazione" con sede legale in Loro Piceno (MC), Piazza San Francesco n.3; in futuro potrà istituire sedi secondarie, filiali od anche semplici recapiti in altro luogo. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Loro Piceno non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 – SCOPO E FINALITA' SOCIALI

- 1) L'associazione è apolitica, esclude qualsiasi discriminazione religiosa, razziale o politica e non ha scopi di lucro.
- 2) Essa persegue le seguenti finalità:
 - promuovere e diffondere la cultura musicale;
 - proseguire l'antica tradizione del Corpo Bandistico di Loro Piceno;
 - favorire l'associazionismo e il volontariato musicale;
 - programmare attività didattica aperta a tutti e particolarmente ai giovani, mediante l'organizzazione di corsi, scuole, seminari, stage di musica;
 - organizzare percorsi culturali di informazione musicale ai soci con particolare riferimento all'insegnamento teorico e pratico all'uso degli strumenti musicali;
 - prestare servizio musicale in manifestazioni civili, religiose, patriottiche, folcloristiche, sociali, promosse dalla stessa o da enti pubblici o privati, comitati e associazioni che ne richiedano la presenza stessa;
 - organizzare e realizzare, anche per conto terzi, manifestazioni, raduni, rassegne, concorsi, sia nazionali che internazionali;
 - incentivare scambi culturali e gemellaggi musicali con gruppi italiani e stranieri;
 - realizzare iniziative pubblicistiche nei settori della cultura, della didattica e tecnica musicale;
 - promuovere l'edizione e la distribuzione di riviste, bollettini, notiziari, usufruendo di mezzi e procedimenti tecnici idonei;
 - collaborare con enti pubblici e privati, associazioni culturali, sportive, con consorzi, cooperative che perseguano scopi e finalità affini;
 - aderire ad organismi nazionali ed internazionali che abbiano obiettivi simili;
 - partecipare ad altre Associazioni, Enti ed Istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle dell'Associazione.
 - gestire, in via marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale, per l'autofinanziamento delle attività istituzionali;
 - promuovere e/o gestire ogni altra iniziativa ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali; il tutto nella propria realtà e dovunque se ne renda utile e necessaria la presenza.
- 3) Persegue inoltre le seguenti finalità di carattere generale:
 - Educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017;
 - Formazione extra – scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica, del bullismo e della povertà educativa;

ART. 3 – DURATA

La durata dell'associazione è illimitata nel tempo.

ART. 4 – ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE

- 1) Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- 2) Le entrate ed il patrimonio dell'Associazione sono costituiti da:
 - quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo;
 - contributi di Enti, di privati, di associazioni;
 - oblazioni, lasciti, donazioni;
 - sponsorizzazioni;

- rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni o contributi di organismi internazionali;
 - proventi derivanti dalle varie attività ricreative organizzate dall'Associazione e da occasionali attività aventi lo scopo indicizzato al conseguimento delle finalità associative;
 - attrezzature acquistate dall'associazione per lo svolgimento delle sue attività istituzionali.
- 3) La quota (o il contributo associativo) non è trasmissibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
 - 4) È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
 - 5) In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio residuo dell'Associazione dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art.45, comma 1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del d.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 5 – ESERCIZIO SOCIALE

- 1) L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
- 2) Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.
- 3) Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione

ART. 6 – SOCI E RELATIVI DIRITTI E DOVERI

- 1) Il numero dei soci è illimitato;
- 2) Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e gli altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.
- 3) I soci dell'Associazione possono essere:
 - Soci onorari: i soci anche se non musicisti, che si sono particolarmente distinti nella collaborazione e nell'impegno prestato nella realizzazione degli scopi sociali.
 - Soci ordinari: i musicisti dell'associazione e i non musicisti che si adoperano per la diffusione della cultura e dell'apprendimento musicale.
- 4) I Soci accettano senza riserve le norme statutarie, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali e ne fanno proprie le finalità.
- 5) L'ammissione a Socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, al versamento dell'eventuale quota di iscrizione annuale e dall'eventuale contributo mensile (o annuale) da corrispondersi al momento della presentazione della domanda di adesione.
- 6) Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa. Come da fac-simile predisposto dal Consiglio Direttivo.
- 7) Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
- 8) L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
- 9) L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
- 10) Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente potestà genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

- 
- 11) L'ammontare della quota associativa è determinato dal Consiglio Direttivo.
- 12) La qualifica di socio, purché in regola con il versamento delle eventuali quote associative stabilite dall'Associazione, dà diritto a:
- partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
 - essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
 - esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.
 - a frequentare i locali e gli impianti sociali secondo le modalità stabilite da eventuali regolamenti.
- 13) L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato comma 12 della lettera A) dell'art. 7 del presente Statuto.
- 14) I soci onorari sono esentati dal pagamento delle quote ed hanno diritto di partecipare e di voto nelle assemblee.
- 15) Sono eleggibili alle cariche sociali solamente i soci maggiorenni.
- 16) Tutti gli incarichi sociali e direttivi si intendono a titolo gratuito.
- 17) Viene esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
- 18) I Soci hanno il dovere di adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone sempre il buon nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra quest'ultimi e gli organi sociali e di osservare le regole dettate dalle istituzioni ed associazioni alle quali l'Associazione stessa aderisce.
- 19) I Soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:
- per dimissioni volontarie, comunicate per iscritto al Consiglio Direttivo;
 - per morosità, il socio che non provvederà al pagamento della eventuale quota associativa entro 30 giorni dalla scadenza, s'intenderà di diritto escluso dall'Associazione.
 - a seguito di provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, che deve essere motivato e comunicato all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.
 - per espulsione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli, dentro e fuori dell'Associazione, o che con la condotta costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio (la delibera di espulsione deve essere ratificata dall'Assemblea Generale dei Soci). Il Socio espulso non può più essere riproposto;
 - decesso;
 - scioglimento dell'Associazione;
- I soci receduti o esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno diritto al rimborso delle quote associative versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione

ART. 7 – ORGANI

- 1) Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo.
- 2) Tali organi sono liberamente eleggibili.
- 3) L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.
- 4) Vengono sanciti il principio del voto singolo di cui all'art. 2538 comma 2 del Codice Civile e la sovranità dell'assemblea degli associati.

A) ASSEMBLEA

- 1) L'Assemblea Generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. È convocata in riunioni ordinarie e straordinarie.
- 2) Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega scritta, anche apposta in calce all'avviso di convocazione. È ammessa una sola delega per associato.

- 3) L'Assemblea è sovrana e deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del rendiconto annuale.
- 4) La convocazione dell'Assemblea avviene su iniziativa del Presidente, su delibera del Consiglio Direttivo, su richiesta di almeno 1/3 dei soci aventi diritto di voto, e deve essere effettuata nei venti giorni successivi alla delibera o alla richiesta.
- 5) La convocazione deve essere comunicata ai soci almeno otto giorni prima della sua effettuazione, mediante affissione dell'avviso presso la sede sociale e nella bacheca in uso, se sussiste, o per posta elettronica. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno.
- 6) L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.
- 7) L'Assemblea ordinaria ha tutti i poteri consentiti, ad eccezione di quelli riservati all'Assemblea straordinaria o al Consiglio Direttivo e delibera per:
 - Eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo;
 - Approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - Approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - Discutere ed approvare ogni altro argomento proposto dal Consiglio Direttivo;
 - Il rinnovo delle cariche sociali;
 - Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - Decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
 - Approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
 - La nomina del Maestro;
 - Deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo.

Gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità.
- 8) L'Assemblea straordinaria è competente a:
 - Deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto associativo;
 - Deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.
- 9) Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria o straordinaria sono prese a maggioranza assoluta dei votanti presenti.
- 10) L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione qualora siano presenti almeno i tre quarti dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti aventi diritto al voto e delibera sempre a maggioranza assoluta dei votanti presenti, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione per cui occorrerà il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati presenti.
- 11) Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
- 12) L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 2 (due) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 2 (due) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
- 13) Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore, in rappresentanza dell'associato minorenne, non ha diritto di voto né di elettorato attivo e passivo. Gli associati minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
- 14) Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
- 15) Le Assemblee sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
- 16) Per ogni assemblea deve essere redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato.

B) CONSIGLIO DIRETTIVO

- 1) Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento dell'eventuale quota associativa, senza possibilità di deleghe, è composto da 5 membri e, nel proprio ambito, nomina il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere e il Direttore artistico. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.

- 
- 2) Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
- 3) Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
- 4) Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza.
- 5) La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
- 6) In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
- 7) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
- 8) Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
- 9) Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
- 10) Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.
- 11) Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
- redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - nominare il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere e il Direttore Artistico;
 - decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
 - redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
 - deliberare la convocazione dell'Assemblea;
 - decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con eventuali dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
 - ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
 - curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
 - deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - proporre all'Assemblea l'esclusione dei soci per morosità o che commettano azioni ritenute indegne, disonorevoli, dentro e fuori dell'Associazione o che con la propria condotta costituiscano ostacolo al buon andamento del sodalizio, in conformità a quanto stabilito nel presente Statuto;
 - assumere deliberazioni in merito al comportamento durante l'attività sociale dei Soci aderenti;
 - adottare gli eventuali provvedimenti disciplinari che si rendessero necessari verso i Soci;
 - adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
 - programmare l'attività dell'Associazione rispettando le direttive dell'Assemblea e adottando in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
- 12) Il Presidente è eletto a scrutinio segreto dal Consiglio Direttivo nel proprio ambito e può essere indefinitamente confermato nella carica.
- 13) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e la rappresenta nei confronti dei terzi e in giudizio; convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo ed usufruisce di tutti i poteri necessari a garantire il buon andamento della vita associativa, rispondendo del suo operato innanzi ai soci e nei confronti dei terzi. Per il suo incarico non avrà diritto ad alcun compenso.
- 14) La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.
- 15) La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
- 16) Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
 - convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
- 17) In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere. In caso di impedimento definitivo del Presidente, il Consiglio Direttivo decade, ed il Vicepresidente, quale sostituto del Presidente, convoca l'Assemblea per il rinnovo del Consiglio nei successivi 30 giorni.
- 18) Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegato dal Consiglio Direttivo o dal Presidente, svolge i servizi di segreteria ed amministrativi.
- 19) Il Tesoriere è incaricato delle riscossioni delle entrate e della tenuta dei libri contabili. Provvede inoltre alla conservazione delle proprietà dell'Associazione ed alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo.
- 20) Il Direttore Artistico presiede alla programmazione musicale (in collaborazione con il Maestro) ed all'organizzazione delle partiture per tutti i musicisti.
- 21) Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione e risponde del buon andamento dell'Associazione sia sul piano morale che su quello finanziario, anche in deroga dell'art. 38 del C.C.
- 22) Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
- 23) Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di decidere integrazioni o modifiche al presente Statuto limitatamente al recepimento di intervenute novità normative vincolanti.
- 24) La carica di Consigliere si perde per:
- dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
 - sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui al precedente punto 2;
 - perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dal comma 21 dell'art. 6 del presente Statuto.
- 25) Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione con il primo dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi (a parità di voti viene scelto il membro più anziano). I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.
- 26) Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

ART. 8 – MAESTRO

Il Maestro viene nominato dall'Assemblea ordinaria con l'approvazione dei 2/3 dell'assemblea dei soci. L'incarico è annuale, tacitamente rinnovabile di anno in anno, inquadrabile nella fattispecie della collaborazione coordinata e continuativa. Il compenso viene stabilito in sede di approvazione del rendiconto preventivo. Il Maestro non può essere ammesso a socio e pertanto non ha nessun diritto di voto. È autonomo nella scelta della programmazione musicale, nella direzione e negli arrangiamenti ed è coadiuvato dal Direttore Artistico.

ART. 9 – ASSEGNAZIONE STRUMENTI E DIVISE

L'assegnazione degli strumenti musicali e delle divise di proprietà dell'Associazione ai musicisti, avviene su giudizio del Direttore Artistico sentito il Consiglio Direttivo tramite un contratto di comodato d'uso.

ART. 10 – LIBRI SOCIALI E REGISTRI

- 1) L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
- il libro degli associati;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
- 2) L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
- 3) L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.
- 4) L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 11 – ORGANO DI CONTROLLO

- 1) L'organo di controllo, qualora nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge, sarà formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati.
- 2) L'organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
- 3) Esso nomina al proprio interno un Presidente.
- 4) Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
- 5) Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
- 6) I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.
- 7) È compito dell'organo di controllo:
 - vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
 - esercitare il controllo contabile;
 - esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
 - attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
 - partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.
- 8) Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.
- 9) L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
- 10) L'eventuale nomina dell'Organo di Controllo, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 117/17 e succ. mod., non costituisce modifica allo Statuto Sociale.

ART. 12 – ORGANO DI REVISIONE

- 1) L'organo di revisione, qualora nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge, sarà formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.
- 2) L'organo di revisione rimane in carica 3 (tre) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
- 3) L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
- 4) Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
- 5) Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
- 6) Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.
- 7) L'eventuale nomina dell'Organo di Revisione, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 117/17 e succ. mod., non costituisce modifica allo Statuto Sociale.

ART. 13 – RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI SOCIALI

- 1) Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.
- 2) I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

ART. 14 – SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

- 1) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria, con l'approvazione di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci esprimanti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea straordinaria da parte dei soci avente per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
- 2) L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statuarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017 e succ. mod.

ART. 15 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia ed in particolare quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.

ART. 16 – NORME FINALI E TRANSITORIE

- 1) Particolari norme per il funzionamento e l'esecuzione del presente Statuto possono essere eventualmente disposte con regolamenti interni a cura del Consiglio Direttivo.
- 2) Il presente Statuto diviene operativo all'atto della sua approvazione per quanto concerne l'adeguamento alle vigenti leggi e normative.
- 3) Ferma restando la facoltà dell'Organo di Amministrazione di decidere integrazioni o modifiche allo Statuto, all'Organo di Amministrazione è altresì conferita la facoltà di decidere integrazioni o modifiche statuarie necessarie all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
- 4) Gli acronimi APS, ETS integreranno la denominazione sociale solo successivamente e per effetto dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
- 5) Ad avvenuta iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la denominazione dell'Associazione sarà **"CORPO BANDISTICO LORESE Associazione di Promozione Sociale"**, oppure **"CORPO BANDISTICO LORESE APS"**.

Gabriele Fietti
Simone
Fumoli
Brocchi Simone
Diapera
Enrico
Diapera

[Signature]
[Signature]
[Signature]

**Agenzia
Entrate**

Direzione Provinciale di Macerata

Ufficio Territoriale di Macerata

Reg. in data **19 LUG 2022**

Aln. **724** Serie **30**

Esatto

Reg. in data
Aln.
Esatto
Bollo
Trib. Spec.
Tot. Gen.

IL FUNZIONARIO TRIBUTARIO
Attilio Colaninno

(*) Firma su delega di *[Signature]* (Angelo Donisi)